

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

PROVINCIA DI PISTOIA

ORDINANZA N° 9

OGGETTO: "DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI ASSIMILATE".

IL SINDACO

RITENUTO di dover intervenire in materia di orari per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in modo da favorire un'offerta maggiore e più qualificata di dette attività, che possa rendere la nostra realtà più ospitale non solo alla popolazione residente ma anche a chi le usa per turismo o affari.

VISTA la proposta presentata dal Responsabile Ufficio Commercio in data 28.2.2001;

VALUTATA la suddetta proposta:

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Associazioni di Categoria intervenute nella riunione del 2 MARZO 2001;

VISTO l'art.50- comma 7.- del Dlgs. 267/2000 ;

VISTO l'art. 8 della L. 25 Agosto 1991 n° 287;

VISTO l'art. 84-comma 3- dello Statuto Comunale;

DECRETA

Gli orari per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività artigianali assimilate sono così disciplinati:

1. Orario giornaliero di attività

Il numero minimo di ore di apertura degli Esercizi Pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è determinato in 10 ore, riducibile a 6 ore effettive in applicazione della L. 287/91, art. 8, 2° comma;

Il numero massimo di ore di apertura è determinato in 24 ore.

2. Liberalizzazione dell'orario

- a) All'interno dei limiti orari indicati al precedente punto 1, ciascun esercente ha la facoltà di determinare l'orario di apertura al pubblico ritenuto più idoneo per la propria attività commerciale.
- b) L'esercente che fissa la chiusura serale alle ore 1.00 ha facoltà, nei giorni festivi e prefestivi, di protrarre di 1 ora la chiusura serale.
- c) Limitatamente alla fascia oraria delle ore 1 alle ore 6 l'apertura è subordinata ad una specifica autorizzazione del Sindaco che verrà concessa previa verifica in ordine alla compatibilità del sito relativamente all'inquinamento acustico (tramite parere ASL), alla viabilità, al disturbo della quiete pubblica. L'autorizzazione del Sindaco avverrà in modo automatico per gli esercizi ubicati ad almeno 100 metri dalla più vicina abitazione;
- d) Gli esercizi titolari anche di licenza per l'esercizio di bar – piano bar, esclusivamente nelle sere in cui viene effettuato il trattenimento musicale, possono protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 2 (dopo la mezzanotte) nei giorni feriali e fino alle ore 3 (dopo la mezzanotte) nei giorni festivi e prefestivi .

3. Giornata di chiusura settimanale

Con la circolare n. 1946 del 15/10/1993 l'UPICA di Pistoia, richiamando anche la circolare del Ministero dell'Industria n. 2368/91, informava che in seguito all'entrata in vigore della legge 25/8/1991, n° 287, è da ritenere non più in vigore la legge n°425/71 e, pertanto, i turni di chiusura dei pubblici esercizi devono essere intesi con facoltà e non obbligo per l'esercente, rimanendo comunque inteso che detti riposi settimanali possono essere goduti solo nei giorni stabiliti dal Comune per garantire idonei livelli di servizio a favore degli utenti.

Gli esercenti possono effettuare la chiusura per il riposo settimanale, che è comunque facoltativa e non obbligatoria solo nel giorno stabilito.

Pertanto ciascun esercente ha la facoltà di scegliere liberamente la giornata di chiusura settimanale, ovvero di rinunciare a tale chiusura. La scelta deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale, unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico.

Gli esercenti che intendono variare il giorno di chiusura per il riposo settimanale, devono avanzare apposita richiesta al Sindaco.

4. Ferie estive

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le assicurazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative al livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Le comunicazioni di ferie estive dovranno pervenire al Comune entro il 31 Maggio di ogni anno.

5. Esercizi tenuti al rispetto delle presenti disposizioni

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano nel modo seguente:

- a) gli esercizi di tipo A (ristoranti, trattorie, pizzerie) devono scegliere l'orario di attività e il periodo di ferie e darne comunicazione al Comune ed al pubblico con tempi e le modalità indicate nel presente decreto;
- b) gli esercizi di tipo B (bar) e D (bar senza alcolici) devono scegliere l'orario di attività e il periodo di ferie e darne comunicazione al Comune ed al pubblico con tempi e le modalità indicate nel presente decreto;

6. Attività artigianali assimilate

Le imprese artigiane che esercitano attività assimilabile a quelle svolte dagli esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono inserirsi nella disciplina degli orari di cui al presente decreto mediante una semplice comunicazione al Sindaco, in cui sia indicato l'orario giornaliero che si impegnano ad assicurare durante la settimana e ogni successiva variazione.

Le imprese artigiane interessate a questa opzione sono: rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, friggitorie, pizzerie ed attività similari, laboratori esclusivamente adibiti alla produzione e vendita di pasta fresca.

Solamente le imprese artigiane che s'inseriscono volontariamente nella disciplina degli orari prevista per i pubblici esercizi (sono tenute al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto;

7. Comunicazione al Sindaco e pubblicizzazione

E' confermato l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e ogni variazione successiva e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche durante le ore di chiusura. La comunicazione al Sindaco e al pubblico deve avvenire con un anticipo di tre giorni.

La variazione d'orario con preavviso inferiore a tre giorni è consentita soltanto per ospitare gruppi omogenei (es. comitive di turisti), con la chiusura completa rispetto alla generalità del pubblico.

Resta comunque l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per mantenere l'esercizio aperto durante la fascia oraria delle 1 alle ore 6.

8. Deroghe (senza preventiva comunicazione)

A) DEROGHE ORARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

- Ai titolari dei Pubblici Esercizi è data facoltà della sospensione del turno di chiusura settimanale nel periodo dal 1° Dicembre di ogni anno al 7 Gennaio dell'anno successivo.
- Nei giorni precedenti le festività di Natale e Capodanno ai suddetti titolari (che hanno scelto la fascia oraria con chiusura alle ore 1) è data facoltà di protrarre le chiusure fino alle ore 5,00 del mattino successivo.
- Nei giorni festivi e prefestivi dal 1 Dicembre di ogni anno al 7 Gennaio dell'anno successivo è consentito protrarre la chiusura fino alle ore 2; (sempre per gli esercenti indicati al punto precedente)

B) DEROGHE ORARI IN OCCASIONE DELLA PASQUA

Nella settimana antecedente la Pasqua (dal Lunedì al Sabato) è data facoltà della sospensione del turno di chiusura settimanale.

C) DEROGHE ORARIO IN ALTRE RICORRENZE

I titolari di licenze di Pubblico Esercizio (bar e ristoranti) possono tenere aperto il proprio esercizio nella giornata scelta quale turno di riposo settimanale nei giorni: 14 Febbraio – San Valentino - 8 Marzo – Festa della Donna – ultimo giorno di carnevale.

D) DEROGHE ORARI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CASALGUIDI

Dal 2° lunedì del mese di Settembre alla 3° domenica del mese di Settembre di ogni anno è data facoltà della sospensione del turno di chiusura settimanale.

E) DEROGHE PARTICOLARI

Per gli esercizi pubblici situati all'interno di complessi sportivi è prevista la concessione di più giorni di chiusura la settimana durante il periodo non estivo.

Analogha autorizzazione può essere concessa a chi presenta domanda sulla base di richiesta motivata e se, in quella zona, viene comunque garantita l'utenza con la regolare apertura di Pubblici Esercizi analoghi vicini.

Le deroghe cui ai punti A), B), C), D), E) sono intese come facoltative e non di obbligo e valgono sia per i titolari di licenza di Pubblici Esercizi sia per gli artigiani con la vendita al dettaglio.

Detti orari non vincolano le prestazioni dei dipendenti.

Con il presente provvedimento vengono revocati i seguenti atti:

Deliberazione C.C.	n° 113/26-10-95
Ordinanza Sindacale	n° 42/ 4-7-92
Ordinanza Sindacale	n° 32/9-4-93
Ordinanza Sindacale	n° 8/13-2-96

Rimane in vigore il provvedimento n° 18866 del 25-10-99 del Funzionario Amministrativo in merito all'osservanza dei limiti di rumorosità cui al DPCM 14-11-97 e successive modificazioni.

Disposizioni interne di attuazione:

Per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, ai sensi delle disposizioni legislative e statuarie vigenti copia del presente decreto viene trasmessa:

- Al Responsabile del Servizio Attività Economiche per la comunicazione alle Associazioni di Categoria;
- Al Responsabile URP - sede;
- Al Responsabile Servizio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al Responsabile Ufficio Polizia Municipale;